



# Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

COPIA

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 42 DEL 19.12.2020

**OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTE NEL PIANO ADOTTATO NEL 2019 E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2019 EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - APPROVAZIONE -**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **14:36** in sessione **ordinaria**, in Videoconferenza, come previsto dal Decreto Sindacale n. 15 del 13.11.2020, convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

---

Nominativo Consigliere	Stato	Nominativo Consigliere	Stato
TRAVERSARI MARCO	P	MARTIGNOLI LEONARDO	P
CHELUCCI MARCO	P	DOLFI EMANUELE	P
BALDI IACOPO	P	GONFIANTINI PIERA	P
BIZZARRI CHIARA	P	BANDINI VALERIO	P
BALDECCHI ROBERTO	P	PICCIONE GAETANO	P
COSTENARO RUBENS	P	INNOCENTI FRANCESCO	P
CANIGIANI MARTINA	P		

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

---

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **TRAVERSARI MARCO** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, **AQUINO VERA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri:  
**MARTIGNOLI LEONARDO**  
**BIZZARRI CHIARA**  
**BANDINI VALERIO**

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 4, c. 1 del predetto T.U.S.P. "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.";

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del T.U.S.P, il Comune di Marliana, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi del c. 5 dell'art. 4, fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
- le disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate (art. 1, c. 5);
- le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, c. 3);

**PREMESSO** che:

- l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico. L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014;
- in questo contesto, sono previsti meccanismi sanzionatori unitamente ad un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata; tali esiti sono comunicati alla Sezione della Corte dei Conti competente e al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 (art. 20, commi 1 e 3 e art. 24, co. 1);

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P.:

- le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del suddetto art. 24 del T.U.S.P., devono essere alienate o assoggettate alle misure di riassetto e razionalizzazione previste all'art. 20 commi 1 e 2 del T.U.S.P. le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P. sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. ovvero:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, sopra citato;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 26, c. 12-quinquies ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila Euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**PRESO ATTO** che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente devono essere improntate all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2019 avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Ricognizione attuazione misure di razionalizzazione » ;

**CONSIDERATO** che con la suddetta delibera di Consiglio Comunale si disponeva di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- Copit spa;
- Publiservizi spa;
- Montagnaappennino S.c.r.L ;
- Società per l'Edilizia Sociale Pistoiese scrl;

**CONSIDERATO**, altresì, che con il medesimo provvedimento si dava atto che il procedimento per l'alienazione delle azioni detenute in Cosea Ambiente Spa, avviato con Delibera di Consiglio n. 30 del 20.06.2018, si è concluso in data 9 maggio u.s. con la sottoscrizione da parte del Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, del contratto di cessione totalitaria delle Azioni della suddetta Società a Hera Spa;

**VISTO** lo stato di attuazione delle operazioni previste nel piano di revisione ordinaria al 31/12/2018 di cui alla Relazione tecnica – Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRESO inoltre atto** che l'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede che a partire dal 2018 le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 31 dicembre di ogni anno, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui ai commi 1 e 2.

Ciascuna amministrazione pubblica, entro il 31 dicembre 2020, deve pertanto effettuare con provvedimento motivato la revisione periodica di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in

ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**DATO ATTO** che:

- in data 18 aprile 2019 sono state pubblicate le linee di indirizzo approvate dal Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti, per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali;

- in data 21 novembre 2019 sono state pubblicate le linee di indirizzo approvate dal Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti, per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, con annesso il modello standard per la redazione della relazione tecnica per il corretto adempimento da parte degli Enti territoriali;

**VISTO** l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla Razionalizzazione periodica effettuata ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 175/2016, allegata quale parte integrante al presente provvedimento (Allegato A);

**TENUTO CONTO** dell'aggiornamento del perimetro di applicazione della procedura di razionalizzazione periodica effettuato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**TENUTO CONTO** dell'esito della ricognizione effettuata alla data del 31/12/2019, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il patrimonio netto negativo registrato nel Bilancio 2019 dalla società Spes srl per effetto della perdita di esercizio 2019 ed il verificarsi degli indicatori di crisi aziendale di cui al comma 2 dell'art. 14 del Dlgs. 175/2016;

**PRESO ATTO** che, per continuare la propria attività, Spes srl ha necessità di essere ricapitalizzata previa copertura integrale della perdita di esercizio registrata;

**RITENUTO** necessario confermare il mantenimento della partecipazione in Spes srl subordinando la ricapitalizzazione della società alla presentazione al Consiglio Comunale di un piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 comma 4 del Dlgs. 175/2016, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte;

**RITENUTO** di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Marliana alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come dalla "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

**VISTO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**VISTA** la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, proponente questa deliberazione;

**VISTO** l'attuale piano triennale per la trasparenza e prevenzione della corruzione 2020/2022 approvato con Delibera di Giunta n. 3 del 27.01.2020;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito ottemperando a degli obblighi di legge.

**VISTO** il parere di regolarità tecnico - contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Gonfiantini – Bandini – Piccione) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1) di prendere atto dello stato di attuazione della procedura di razionalizzazione ordinaria al 31/12/2018 (ex Art. 20 d.lgs. 175/2016) riportato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (allegato B);

2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Marliana alla data del 31 dicembre 2019 di cui all'allegato A denominato "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 d.lgs. 175/2016", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- Copit spa;
- Publiservizi spa;
- Montagnaappennino S.c.r.L ;
- Società per l'Edilizia Sociale Pistoiese scrl;

4) di confermare il mantenimento della partecipazione in Spes scrl subordinando la ricapitalizzazione della società alla presentazione al Consiglio Comunale di un piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 comma 4 del Dlgs. 175/2016, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte;

5) di individuare specificatamente per le seguenti partecipazioni le procedure di razionalizzazione sotto riportate:

- società Spes scrl: ricapitalizzazione della società subordinata alla presentazione al Consiglio Comunale di un piano di ristrutturazione aziendale ex art. 14 comma 4 del Dlgs. 175/2016, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte;

6) di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, a cura dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

7) di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del c. 4 art. 135 del Dlgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l'immediata esecutività del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
**F.to TRAVERSARI MARCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to AQUINO VERA**

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, **15.01.2021**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to BERTI NATASCIA**

---

---

**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2021 al 30.01.2021, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to BERTI NATASCIA**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/00.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**F.to BERTI NATASCIA**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 15.01.2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---